



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 16/21

Dec. n. 13/21

Il giorno 23 settembre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma,  
Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale,  
ex art. 76.1 R.d.G., il 14 settembre 2021, nei confronti di:

**ROMANO Christian**, nato il *omissis a omissis* e residente *omissis*,  
tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "PEGASO" con tessera n.  
21252043 e licenza Fuoristrada n° U01741;

**incolpato di:**

*« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il 12 settembre 2021, presso il Supermotodromo internazionale "Il Sagittario" di Latina, alle ore 14:43 circa, il ROMANO, concorrente col n. 42, dopo aver ricevuto la bandiera a scacchi in gara 1 della classe S1 Supermoto, aspettava lungo il tracciato – sul rettilineo opposto a quello di partenza - il pilota n. 199 omissis, facendolo cadere volontariamente dalla moto, nonché aggredendolo verbalmente e colpendolo sul casco».*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 14 settembre u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione pervenuta il 13.9.2021 e formulata dal Commissario di Gara delegato alla manifestazione del 12 settembre 2021 - cod. NAZSM005 – disputatasi presso il Supermotodromo "Il Sagittario" di Latina (RM), nonché tutti gli ulteriori atti, ivi compreso il rapporto di gara del medesimo C.d.G.D.;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 21 settembre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dal predetto incolpato che ha fatto pervenire in data 15 settembre u.s. memoria difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

## OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Christian ROMANO e di cui al capo di incolpazione, sono particolarmente gravi, riferendo esse di fatti che trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara cod. NAZSM005 - disputatasi il 12 settembre u.s. presso il Supermotodromo "Il Sagittario" di Latina (RM), e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato Christian ROMANO ha posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

Il contegno perpetrato da Christian ROMANO, che faceva cadere volontariamente dalla moto il concorrente *omissis*, aggredendolo anche verbalmente e colpendolo sul casco, è di inaudita gravità ed è da considerarsi certamente scorretto, e antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I..

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate direttamente all'incolpato Christian ROMANO.

Tali atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Christian ROMANO.

L'incolpato, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

III. La memoria difensiva del ROMANO è incentrata soprattutto sulle giustificazioni che lo stesso ha ritenuto di addurre per le mai negate condotte antisportive tenute sul campo di gara del Supermotodromo "Il Sagittario" di Latina il 12 settembre 2021, ma che non tiene conto, però, delle conseguenze derivanti dalle condotte medesime, atteso che l'incolpato ha testualmente dichiarato: *«Purtroppo il mancato intervento dei commissari di gara mi ha portato ad un gesto spinto più dall'emozione della rabbia piuttosto che dal buon senso.»*.

IV. La dinamica dei fatti accaduti ed il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, una certa tendenza del pilota ROMANO ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari, che, come tali, mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l'incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente poco ortodosse.

Di conseguenza, il pilota ROMANO deve essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un

comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva richieste ad ogni tesserato F.M.I..

V. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Christian ROMANO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine sanzione per il 23 settembre 2023). La predetta sanzione è stata determinata nel minimo edittale previsto dalla norma innanzi citata, partendo dalla pena base di anni 3, ridotti di un terzo per le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 45.2, a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato e delle scuse da questi presentate.

#### **P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

**ROMANO Christian**, nato il *omissis* a *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "PEGASO" con tessera n. 21252043 e licenza Fuoristrada n° U01741;

**responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due). Fine sanzione 23 settembre 2023.**

Depositata il 23 settembre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Romano Christian;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Firenze;
- Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**